

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 83

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus

(Parere ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 febbraio 2014)



Il Ministro

*per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

28 FEB. 2014

DRP/I/XVII/D60/14

Roma, 28 febbraio 2014

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2013.

Si allegano, altresì, i documenti relativi alla riunione istruttoria svoltasi il 10 febbraio 2014, espressamente indicata nelle premesse del parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Con i migliori saluti.

Maria Elena Boschi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo è finalizzato a dettare la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, entrato in vigore il 1° marzo 2013, che impone una serie di obblighi in particolare a carico dei vettori e dei gestori delle stazioni di autobus a tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus.

Il decreto è stato predisposto ai sensi degli articoli 28 e 31 del suddetto regolamento ed in attuazione dell'articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013. Detta norma contiene la delega al Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. Inoltre, il decreto legislativo in parola, con il quale si esercita predetta delega per dettare la disciplina delle sanzioni per le violazioni al Regolamento 181/2011/UE, è adottato ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti competente per materia.

L'articolo 28 ("Organismi nazionali responsabili dell'applicazione") del regolamento 181/2011/UE dispone che ogni Stato membro designa uno o più organismi nuovi o esistenti responsabili dell'applicazione del regolamento, per quanto riguarda i servizi regolari in partenza da punti situati nel proprio territorio e i servizi regolari provenienti da un paese terzo verso tali punti, e che ogni organismo adotta le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri. Al riguardo, per quanto riguarda l'organizzazione, le decisioni di finanziamento, la struttura giuridica e il processo decisionale, la norma comunitaria sancisce anche che ogni organismo sia indipendente dai vettori, dagli operatori turistici e dagli enti di gestione delle stazioni.

L'articolo 31 ("Sanzioni") del regolamento fa carico agli Stati membri di definire il regime sanzionatorio applicabile per inosservanza delle disposizioni stabilite dal Regolamento. Gli stessi Stati membri "adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione". La disposizione sancisce anche l'effettività, la proporzionalità e la capacità dissuasiva delle suddette sanzioni.

Alla luce della normativa richiamata lo schema di decreto legislativo:

- 1) individua l'organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento (denominato "Organismo responsabile");
- 2) prevede il regime sanzionatorio applicato dall'Organismo responsabile, individuando le fattispecie sanzionabili, l'entità delle sanzioni, le procedure per l'applicazione.

Il provvedimento è suddiviso in tre Capi e strutturato in venti articoli, ed in particolare il Capo II, a sua volta, è suddiviso in cinque Sezioni, come di seguito specificato:

- CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI (articoli 1 - 4)
- CAPO II SANZIONI AMMINISTRATIVE



- SEZIONE I SANZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI TRASPORTO (articoli 5 e 6)
 - SEZIONE II SANZIONI IN TEMA DI ASSISTENZA IN CASO DI INCIDENTE (articolo 7)
 - SEZIONE III SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI A PERSONE CON DISABILITÀ O A MOBILITÀ RIDOTTA (articoli 8 - 12)
 - SEZIONE IV SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO IN CASO DI CANCELLAZIONE O RITARDO (articoli 13 - 15)
 - SEZIONE V SANZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E RECLAMI (articoli 16 - 17)
- CAPO III Disposizioni transitorie e finali (articoli 18 - 19)

Il **Capo I** dello schema di decreto reca disposizioni in ordine agli Organismi nazionali responsabili dell'applicazione, individuati in realtà nella sola Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto legge "Salva Italia" n. 201/2011. Si ritiene, infatti, che la suddetta Autorità rispecchi pienamente i requisiti di indipendenza, così come previsto dal Regolamento 181/2011/UE (di seguito, "Regolamento") relativo ai diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto con autobus.

In particolare, come detto sopra, l'articolo 28 del Regolamento stabilisce che l'organismo designato dallo Stato membro per l'applicazione della disciplina recata dal regolamento medesimo, nonché all'adozione delle misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti del passeggero, deve garantire l'indipendenza da qualsiasi vettore, operatore turistico e ente di gestione delle stazioni. Il suddetto requisito di "terzietà" deve essere assicurato sul piano giuridico-organizzativo, decisionale e finanziario. Tali requisiti, cioè l'indipendenza dell'Organismo da qualsiasi vettore, operatore turistico e ente di gestione delle stazioni, sono ampiamente assicurati dall'istituita Autorità dei trasporti, in quanto essa non ha, sotto alcuna forma, rapporti né economici né funzionali con predetti operatori economici. In particolare tale amministrazione non ha competenze in materia di conclusione di contratti di servizio, che impongono obblighi di servizio a fronte di compensazioni economiche, né con i vettori, né con gli operatori turistici, né tanto meno con gli enti di gestione delle stazioni. Si conferma, poi, che l'Autorità non espleta alcuna azione d'influenza o decisionale sugli organi di amministrazione di alcuno dei soggetti sopra citati.

L'Organismo responsabile vigila sulla corretta applicazione del Regolamento e, a tal fine, esercita funzioni di monitoraggio, di vigilanza nonché sanzionatorie e riferisce annualmente al Parlamento in ordine all'applicazione del Regolamento stesso. Il predetto Organismo è altresì responsabile per l'attuazione del regolamento 2006/2004/CE per quanto concerne la materia disciplinata dal medesimo Regolamento 181/2011/UE, come stabilito dall'art. 33 di quest'ultimo.

Per i servizi di competenza regionale e locale, entro i limiti di cui all'art. 28 del Regolamento, l'articolo 3, comma 5, prevede che i reclami possano essere prodotti dai passeggeri alla stessa Autorità, la quale dà informazione alle competenti strutture regionali circa la presentazione e l'esito di questi ultimi. Inoltre, il comma 6 del medesimo articolo, prevede che Regioni e Province autonome individuano le stazioni di autobus presso le quali sia svolta l'assistenza alle persone con disabilità e a mobilità ridotta. **Il comma 7 del medesimo articolo 3 illustrato prevede, in ragione dell'autonomia finanziaria di cui gode l'Autorità per i trasporti, che i proventi delle sanzioni introdotte siano destinate alla stessa Autorità.**



L'articolo 4, conformemente a quanto previsto dalla legge n. 689/1981, prevede un procedimento sanzionatorio con un eventuale ampia fase di contraddittorio tra l'Organismo ed il soggetto ritenuto responsabile dell'infrazione, come da atto di contestazione, che si conclude con un provvedimento motivato nel quale è individuata, qualora sia accertata l'infrazione e la responsabilità, una sanzione amministrativa pecuniaria entro i limiti edittali - minimo e massimo - previsti dalle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo (artt. 5-17).

Lo stesso articolo 4, comma 5, prevede che, in alcune specifiche ipotesi (artt. 5, 10, commi 1 e 2, 12 e 17, comma 1), debba essere attivata una forma di diffida ad adempiere, affinché il soggetto responsabile dell'infrazione provveda ad adeguare la propria condotta alle disposizioni del regolamento, la cui inosservanza è sanzionata in funzione dell'esigenza di tutela dei passeggeri. In caso di ottemperanza alla diffida, nelle ipotesi in cui essa è prevista, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido sono ammessi al pagamento della sanzione nella misura del minimo previsto (comma 7).

Il Capo II, suddiviso in cinque sezioni, reca sanzioni in materia di: contratto di trasporto; assistenza in caso di incidente; violazione degli obblighi relativi a persone con disabilità o a mobilità ridotta; violazione dei diritti del passeggero in caso di cancellazione o ritardo; informazione e reclami.

L'art. 5 prevede le sanzioni relative alle condizioni contrattuali non discriminatorie, mentre l'art. 6 prevede l'inefficacia delle clausole derogatorie o restrittive degli obblighi nei confronti dei passeggeri, introdotte nel contratto in violazione dell'art. 6 del regolamento.

La sezione II individua le sanzioni in tema di assistenza ai passeggeri in caso di incidente (articolo 7).

La sezione III prevede sanzioni per la violazione degli obblighi connessi ai diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, tra cui: il diritto al trasporto (art. 8); il diritto a non dover pagare oneri aggiuntivi in ragione della loro condizione (art. 9); la predeterminazione ed informazione in ordine alle condizioni ed alle modalità pratiche che consentano l'accessibilità al servizio di trasporto (art. 10); l'assistenza di cui possono beneficiare nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus (art. 11); la formazione a cui sono soggetti tutti coloro che hanno rapporti con i passeggeri (art. 12).

La sezione IV contempla sanzioni per la violazione dei diritti del passeggero in caso di cancellazione o ritardo, sanzionando il vettore per non aver garantito la continuazione, il reinstradamento e non aver ottemperato al rimborso, in modo conforme a quanto previsto dall'articolo 19 del regolamento (art. 13), oppure sanzionando il vettore o l'ente gestore della stazione per non aver informato i passeggeri circa le cancellazioni od i ritardi (art. 14) ed il solo vettore per non aver prestato l'assistenza prevista dall'articolo 21 del regolamento in tali casi (art. 15).

La sezione V prevede infine sanzioni in materia di informazione e reclami, precisamente per la violazione del diritto all'informazione sul viaggio e sui diritti dei passeggeri (art. 16) e nei casi in cui i vettori non istituiscano il sistema del trattamento dei reclami di cui all'articolo 26 del regolamento, o che non provvedano alle comunicazioni relative ai reclami come disposto dall'articolo 27 del medesimo regolamento (art. 17).

Il Capo III contiene disposizioni transitorie in merito all'applicabilità di alcune norme del regolamento, e come previsto da quest'ultimo all'articolo 2, per gli obblighi connessi ai diritti dei passeggeri di alcune tipologie di servizi regolari (art. 18). In sostanza lo stesso regolamento prevede che gli Stati membri possano decidere che per un certo periodo di



tempo alcuni suoi predeterminati articoli, e conseguentemente le connesse sanzioni previste dal presente decreto, non si applichino.

Al riguardo, in tale articolo 18 del presente decreto viene disposto che salvo gli articoli individuati dall'articolo 2, paragrafo 4, del medesimo regolamento, lo stesso non si applica fino al 28 febbraio 2015 ai servizi regolari nazionali, la cui distanza prevista è pari o superiore a 250 km (art. 18, comma 1).

Lo stesso articolo 18 del presente decreto al comma 2 prevede che, fino al 28 febbraio 2018, ai servizi regolari, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, non si applica l'obbligo di formazione dei conducenti, come previsto dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento.

Particolare disposizione, prevista dal comma 3 del medesimo articolo 18, sempre relativamente all'attuazione della possibilità riconosciuta agli Stati membri di non applicare lo stesso regolamento, riguarda i servizi regolari di competenza statale tra l'Italia ed uno Stato non appartenente all'Unione europea o al SEE, qualora diverso dalla Confederazione elvetica, in virtù della loro peculiare disciplina dettata da accordi internazionali bilaterali. L'art. 18, comma 2, del decreto in esame dispone che tali servizi regolari fino al 28 febbraio 2017 sono esclusi dall'applicazione del regolamento. Periodo, peraltro, qualora ritenuto necessario, ulteriormente prolungabile non oltre il 28 febbraio 2021, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Infine, sotto il medesimo Capo III, vi sono altresì le disposizioni finali, contenute nell'articolo 19, il quale reca la clausola di invarianza finanziaria. Infatti, si prevede che dall'attuazione delle disposizioni dell'emanando decreto (quali l'istituzione dell'organismo ovvero l'applicazione della disciplina sanzionatoria) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stabilendo al comma 2 che le Amministrazioni pubbliche interessate provvederanno all'adempimento dei compiti derivanti dal regolamento stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministro per le politiche europee e Ministro della giustizia

Titolo: DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 181/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 FEBBRAIO 2011, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) n. 2006/2004, RELATIVO AI DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO EFFETTUATO CON AUTOBUS.

Indicazione del referente di Amministrazione concertante: *Amelia Scaffidi Lallaro*
06.44123216 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ufficio legislativo

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento regolatorio è finalizzato a dettare la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento comunitario n. 181/2011, che impone una serie di obblighi in particolare a carico dei vettori, degli agenti di viaggio e degli operatori turistici a tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto effettuato con autobus, ai sensi degli articoli 28 e 31 del regolamento stesso.

L'intervento regolatorio attua la delega legislativa contenuta nell'art. 2 della legge 6 agosto 2013, n.96, per l'emanazione, entro due anni dall'entrata in vigore della stessa legge, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

L'articolo 28 ("Organismi nazionali responsabili dell'applicazione") del regolamento 181/2011/UE dispone che ogni Stato membro designa uno o più organismi nuovi o esistenti responsabili dell'applicazione del regolamento, per quanto riguarda i servizi regolari in partenza da punti situati nel proprio territorio e i servizi regolari provenienti da un paese terzo verso tali punti, e che ogni organismo adotta le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri. Al riguardo, per quanto riguarda l'organizzazione, le decisioni di finanziamento, la struttura giuridica e il processo decisionale, la norma comunitaria sancisce anche che ogni organismo sia indipendente dai vettori, dagli operatori turistici e dagli enti di gestione delle stazioni.

L'articolo 31 ("Sanzioni") del regolamento fa carico agli Stati membri di definire il regime sanzionatorio applicabile per inosservanza delle disposizioni stabilite dal Regolamento. Gli stessi Stati membri "adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione". La disposizione sancisce anche l'effettività, la proporzionalità e la capacità dissuasiva delle suddette sanzioni.

Dunque l'intervento regolatorio istituisce l'organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento (denominato "Organismo di controllo") e disciplina il regime sanzionatorio applicato dall'Organismo di controllo, individuando le fattispecie sanzionabili, l'entità delle sanzioni, le procedure per l'applicazione.

Coerentemente con il programma di governo l'intervento persegue obiettivi di tutela dei diritti dei passeggeri e ottimizzazione della qualità del servizio di trasporto su gomma.



2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'intervento regolatorio dà attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativo agli obblighi dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, che rappresenta l'unica fonte normativa vigente in materia.

Attualmente in Italia i servizi svolti in autonomia commerciale di trasporto passeggeri mediante autobus non hanno alcun quadro normativo specifico di riferimento per quanto concerne i diritti dei passeggeri. La "carta dei servizi" che le società adottano a tal fine rappresenta, infatti, l'unico strumento attraverso cui le stesse imprese autonomamente e unilateralmente stabiliscono i principi regolatori a cui attenersi a garanzia dei diritti dei passeggeri e della qualità del servizio.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'intervento regolatorio non innova leggi o atti aventi forza di legge in vigore ed è conforme alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non sussistono elementi di incompatibilità con le disposizioni costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento regolatorio reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto effettuato mediante autobus su tutta la rete sia nazionale che regionale e locale.

Il regime sanzionatorio recato dall'intervento regolatorio attiene pertanto ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine di garantire uniformi livelli di tutela su tutto il territorio nazionale dei diritti dei passeggeri del trasporto su gomma indipendentemente dalla tipologia e dall'ambito territoriale in cui il trasporto è effettuato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento regolatorio rispetta i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento regolatorio rappresenta il primo intervento normativo in materia di tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario. Non è stato possibile utilizzare strumenti di delegificazione o semplificazione normativa trattandosi di individuare le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del regolamento (UE) n. 181/2011. Peraltro, l'intervento regolatorio rappresenta attuazione della delega legislativa contenuta nella legge n. 96 del 2013.



8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento regolatorio è pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario e realizza l'adempimento degli obblighi imposti all'Italia quale Stato membro dell'Unione Europea dal regolamento n. 181/2011.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea sul medesimo o analogo progetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento regolatorio risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali, realizzando l'adempimento degli obblighi imposti all'Italia quale Stato membro dell'Unione Europea dal regolamento n. 181/2011.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano esistenti linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non sono state introdotte ed utilizzate nuove definizioni se non quella di "ente di gestione della stazione" ovvero l'ente pubblico o privato responsabile della gestione di una stazione designata.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*



La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa in quanto l'intervento regolatorio rappresenta il primo intervento normativo in materia di tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario, in attuazione delle disposizioni del regolamento n. 181/2011.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti derivanti dall'intervento regolatorio.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza o di interpretazione autentica o di deroga di norme vigenti.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'intervento regolatorio prevede la presentazione della relazione al Parlamento, da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascun anno da parte dell'Organismo di controllo, in ordine all'applicazione del Regolamento e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici, conseguentemente non è emersa la necessità di commissionare l'elaborazione di apposite statistiche all'Istituto nazionale di statistica.



Titolo: DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 181/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 FEBBRAIO 2011, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2004, RELATIVO AI DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO EFFETTUATO CON AUTOBUS.

Referente: Amelia Scaffidi Lallaro 06.44123216

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Dir. P.C.M. 16 GENNAIO 2013 – G.U. 12 APRILE 2013, N. 86)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate,

L'intervento regolatorio dà attuazione alle disposizioni del regolamento (CE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, che rappresenta l'unica fonte normativa vigente in materia.

L'intervento regolatorio, dando attuazione al regolamento comunitario, persegue lo scopo di rafforzare i diritti dei passeggeri non solo del trasporto internazionale ma anche quelli del trasporto nazionale e regionale rispetto al sistema di diritto internazionale vigente in materia. Ed infatti, nel quadro della politica comune dei trasporti, è importante tutelare i diritti dei passeggeri nell'ambito del trasporto effettuato con autobus, parimenti a quanto avviene per il trasporto ferroviario, in relazione al quale è stato di recente adottato uno schema di decreto legislativo di recepimento del regolamento 1371/2007, al fine di migliorare la qualità e l'efficienza anche dei servizi su gomma. La comunicazione della Commissione "strategia politica dei consumatori 2002-2006 stabilisce l'obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione dei consumatori nel settore dei trasporti conformemente all'articolo 153, par. 2 del Trattato. Poiché il passeggero è la parte più debole del contratto di trasporto, è necessario che i suoi diritti siano tutelati e soprattutto che venga individuata l'autorità alla quale sia possibile rivolgersi nel caso in cui gli stessi venissero violati.

B) Indicazione degli obiettivi (di medio e lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

L'obiettivo di breve periodo dell'intervento regolatorio è quello di dare attuazione in particolare agli articoli 28 e 31 del regolamento 181/2011, istituendo l'organismo deputato alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni dell'intervento stesso e all'irrogazione delle sanzioni in caso di violazioni delle stesse disposizioni, precisandone le modalità di funzionamento.

Obiettivo di lungo periodo è la creazione di un sistema di tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto mediante autobus in grado di dare risposta certa e nei tempi previsti alle istanze degli stessi, concorrendo contestualmente al miglioramento delle condizioni generali del trasporto su gomma anche in termini di qualità del servizio, tramite l'effetto deterrente che l'intervento dovrebbe avere rispetto alla commissione di violazioni degli obblighi imposti ai vettori, agli agenti di viaggio o agli operatori turistici.

Il regime sanzionatorio di cui all'intervento regolatorio, risponde ad un preciso obiettivo di miglioramento della tutela dell'interesse collettivo; persegue, infatti, l'obiettivo di rafforzare nel



trasporto mediante autobus: la sicurezza, la puntualità, i servizi per le persone con disabilità o mobilità ridotta, e ciò a beneficio dell'intera collettività.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno successivamente di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Per ciò che attiene agli indicatori, gli eventi più ricorrenti che gli utenti lamentano sovente per le vie brevi alla competente Direzione del Ministero sono quelli relativi alla puntualità, al confort, all'affidabilità, ai servizi di assistenza per i passeggeri disabili. Attualmente non è possibile fornire un riscontro statistico in quanto non si è proceduto a registrare in via ufficiale tali reclami.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio sono tutti i vettori, agenti di viaggio, operatori turistici, enti di gestione delle stazioni, i passeggeri del trasporto su gomma.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Procedure di consultazione sono state attivate in sede europea durante la fase ascendente di stesura del regolamento 181/2011 da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

A livello nazionale, sono state sentite, informalmente, le più rappresentative associazioni di categoria del settore (ANAV e ASSTRA). Dall'incontro è emerso un testo condiviso, anche per quanto riguarda l'importo e l'equità delle sanzioni, che, nella sostanza, tengono conto anche della dimensione aziendale.

Sull'intervento regolatorio saranno acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE ("OPZIONE ZERO").

In mancanza dell'intervento, verrebbe meno l'individuazione dell'organismo responsabile per l'applicazione del regolamento UE e l'effettività degli istituti sanzionatori, con la previsione di aumenti nel tempo dei reclami e non adeguamento alla disciplina comunitaria e conseguente venir meno delle tutele del consumatore.

SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono emerse nell'ambito della stessa Amministrazione opzioni alternative, visti anche i limiti stringenti della delega legislativa che non consentono alternative effettivamente praticabili.

L'intervento regolatorio rappresenta, pertanto, lo strumento più idoneo, sia sotto l'aspetto giuridico che di opportunità, per adempiere agli obblighi imposti all'Italia quale stato membro della Comunità europea dal regolamento 181/2011, consentendo di introdurre nell'ordinamento interno un sistema di tutele dei diritti dei passeggeri del trasporto su strada mediante autobus. Inoltre il testo è stato condiviso con le parti consultate. Per quanto riguarda le fattispecie sanzionabili, le stesse sono già state tipizzate nel regolamento e l'equità delle stesse è stata graduata in funzione della gravità delle condotte, tenuto anche conto della gradualità delle sanzioni già in vigore aventi disciplina con finalità analoghe.



SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

L'intervento regolatorio è motivato dalla necessità di dare attuazione al disposto degli articoli 28 e 31 del regolamento 181/2011, che prevedono l'istituzione di un organismo responsabile dell'applicazione del regolamento medesimo e la definizione del regime sanzionatorio applicabile per l'inosservanza del regolamento stesso.

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'intervento regolatorio costituisce atto necessario di attuazione delle disposizioni del regolamento 181/2011 in materia di diritti ed obblighi dei passeggeri del trasporto effettuato mediante autobus.

Non si ravvisano svantaggi specifici legati all'opzione prescelta ma, al contrario, l'intervento regolatorio consentirà di introdurre nell'ordinamento interno un sistema di tutele dei diritti dei passeggeri del trasporto su gomma in grado di dare risposta certa e nei tempi previsti alle istanze degli stessi, anche in termini di qualità del servizio, tramite l'effetto deterrente che l'intervento dovrebbe avere rispetto alla commissione di violazioni degli obblighi imposti e già vigenti ai vettori, agli agenti di viaggio, agli operatori turistici e agli enti gestori delle stazioni.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Per quanto riguarda l'individuazione e la stima degli effetti sulle micro, piccole e medie imprese, si fa presente che le fattispecie sanzionabili sono già tipizzate nel regolamento comunitario (UE) n.181/2011. Le sanzioni, peraltro, sono state graduate tra un minimo ed un massimo ed ovviamente l'organismo di regolazione individuato per l'irrogazione delle stesse dovrà tenere conto della dimensione aziendale dell'impresa ai fini dell'applicazione delle sanzioni.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi a carico di cittadini ed imprese.

L'intervento non prevede nuovi obblighi informativi, in quanto è volto a delineare la disciplina sanzionatoria a tutela di obblighi previsti dal regolamento CE già in vigore; l'andamento dei costi discendenti da tali obblighi, per le imprese interessate, e la valutazione dei riflessi sull'utenza, saranno oggetto di monitoraggio anche ai fini della successiva verifica dell'impatto della regolamentazione.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'Amministrazione ha accertato che l'attuazione delle nuove norme è immediatamente realizzabile dalle strutture con le risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti senza alcuna incidenza sulla finanza pubblica. Non risultano quindi esistenti condizioni e fattori negativi incidenti sugli effetti dell'intervento regolatorio. Per quanto riguarda la parte delle imprese, le stesse sono tenute a conformarsi al regolamento comunitario già vigente dal 2011.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio, migliorando la qualità dei servizi, indirettamente crea benefici e incide sul livello di competitività del Paese. Non si introducono comunque con l'intervento regolatorio livelli di regolazione superiori rispetto a quelli minimi previsti dalla regolamentazione comunitaria. Con riferimento alle sanzioni, essendo le stesse graduali, sarà cura dell'erogatore prevenire effetti distorsivi.



SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Autorità dei Trasporti, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

E' prevista la pubblicazione sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti..

C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

L'Autorità dei trasporti è responsabile del controllo e del monitoraggio dell'attuazione dell'intervento regolatorio, avvalendosi delle proprie risorse umane e strumentali. Inoltre è previsto che l'Organismo di controllo presenti al Parlamento una relazione in ordine all'applicazione del regolamento e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non è prevista la possibilità di adottare successivi decreti legislativi correttivi.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio da considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sarà effettuata la prevista verifica di impatto regolatorio a cadenza biennale, nella quale saranno presi in considerazione prioritariamente i seguenti aspetti:

- 1) verifica della piena realizzazione del sistema sanzionatorio, con riduzione nel tempo del numero di reclami provenienti dall'utenza;
- 2) verifica del grado di soddisfacimento da parte dell'utenza dei servizi di trasporto su strada mediante autobus, anche tramite la consultazione dei rappresentanti di categoria.

SEZIONE 8 – Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non si introducono, con l'intervento regolatorio, livelli di regolazione superiori rispetto a quelli minimi previsti dalla regolamentazione comunitaria



RELAZIONE TECNICA
(ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 13.09.2010, n. 32)

Descrizione dell'innovazione normativa

Sezione I

A) Titolo del provvedimento:

“DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 181/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 FEBBRAIO 2011, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2004, RELATIVO AI DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO EFFETTUATO CON AUTOBUS”

B) Amministrazione e altro soggetto proponente:

Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche europee e Ministero della giustizia.

Amministrazione competente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

C) Tipologia dell'atto: schema di decreto legislativo emanato in attuazione della legge n. 96 del 2013.

D) Indice delle disposizioni (articolo e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

Si premette che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è stata redatta la clausola di neutralità finanziaria (art. 19).

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE: articoli 3 e 4, articoli da 5 a 17 e art. 19.

PER LA COPERTURA:

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

PER LA CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA: art. 19

E) Il provvedimento comporta oneri per le Amministrazioni Pubbliche diverse dallo Stato.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Il decreto legislativo in esame individua l'*Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento* in attuazione dell'articolo 28 del Regolamento 181/2011/UE (competente per la vigilanza sull'attuazione del regolamento e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste



nel decreto in esame in caso di violazioni delle disposizione del regolamento stesso) e stabilisce il regime sanzionatorio per le violazioni degli obblighi previsti dal suddetto regolamento comunitario.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è stata redatta la clausola di invarianza finanziaria (art. 19).

L'invarianza è assicurata dalla previsione di cui al suddetto art. 19, in forza del quale le amministrazioni pubbliche coinvolte nell'attuazione delle disposizioni provvederanno allo svolgimento delle funzioni di competenza con le risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente come di seguito rappresentato.

A) Descrizione sintetica degli articoli citati nella sezione I: 3, 4 e 19.

- **Art. 3 (Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento):** l'articolo, al comma 1, individua l'*Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento* nell'Autorità dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto legge n.201/2011 e, sia al comma 1 che al 2, ne individua i relativi funzioni e compiti; mentre, al comma 6, individua, a carico delle Regioni e delle Province autonome, i compiti di designazione delle stazioni presso cui viene prestata assistenza alle persone con disabilità e a mobilità ridotta, connessi all'applicazione del Regolamento in parola. **Infine al comma 7, si prevede che i proventi delle sanzioni siano destinati all'Autorità, in quanto organo competente all'accertamento ed alla conseguente irrogazione delle sanzioni previste dallo schema di decreto legislativo in esame.**
- **Art. 4 (Procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni):** disciplina il procedimento per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni;
- **Artt da 5 a 17:** stabiliscono il regime sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento 181/2011/UE, individuando per le singole fattispecie di violazione la relativa sanzione amministrativa pecuniaria;
- **Art. 19 (Disposizioni finanziarie):** reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **Inoltre è stabilito che le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

B) Effetti finanziari a carico dello Stato

Nuove o maggiori oneri.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è stata redatta la clausola di invarianza finanziaria (art. 19). Si rinvia alle motivazioni indicate nel punto A).

Nuove o maggiori entrate.

Nuove entrate conseguiranno al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli da 5 a 17 del decreto, ma trattandosi di introiti eventuali legati alla commissione e all'accertamento di violazioni degli obblighi previsti dal reg. 181/2011/UE, non è possibile quantificarne l'importo.



In merito agli introiti suddetti, l'articolo 3, comma 7, prevede, come evidenziato nella sezione II, lettera A), che gli stessi siano destinati all'Autorità.

C) Effetti finanziari a carico delle altre pubbliche amministrazioni.

Nuovi o maggiori oneri.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per le altre amministrazioni pubbliche. A garanzia di ciò, è stata redatta la clausola di invarianza finanziaria (art. 19).

Nuove o maggiori entrate.

Dall'attuazione del provvedimento non derivano nuove o maggiori entrate per le altre amministrazioni pubbliche.

Allegato

**Prospetto riepilogativo
degli effetti dell' intervento normativo sui saldi di finanza pubblica**


Non viene allegato il prospetto riepilogativo, per gli anni del triennio successivo all'entrata in vigore dell'emanando decreto, degli effetti derivanti dalle disposizioni del provvedimento sul saldo netto da finanziarie, sul saldo di cassa e sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, in quanto - come indicato - dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



- 2 DIC. 2013



28 FEB. 2014

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 181/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 FEBBRAIO 2011, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2004, RELATIVO AI DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO EFFETTUATO CON AUTOBUS.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;

VISTO il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI



ART. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.
2. Le disposizioni del presente decreto attengono alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, al fine di garantire uniformi livelli di tutela su tutto il territorio nazionale dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.
3. Salvo quanto previsto all'articolo 18, commi 1 e 2, del presente decreto, ai servizi regolari, la cui distanza prevista è pari o superiore a 250 km, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, si applica il regolamento e, in caso di violazione degli obblighi in esso previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto.
4. Salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 2, del presente decreto, ai servizi regolari, la cui distanza prevista è inferiore a 250 km, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, si applicano l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 24 a 28 del regolamento e, in caso di violazione degli obblighi in essi previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto.
5. Salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 3, del presente decreto, ai servizi regolari internazionali tra l'Italia ed uno Stato non membro dell'Unione europea o del SEE, qualora diverso dalla Confederazione elvetica, si applica il regolamento e, in caso di violazione degli obblighi in esso previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto.
6. Ai servizi occasionali si applicano le disposizioni del regolamento, ad eccezione degli articoli da 9 a 16, dell'articolo 17, paragrafo 3, nonché dei capi IV, V e VI e, in caso di violazione degli obblighi previsti nello stesso regolamento, le relative sanzioni stabilite col presente decreto.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) regolamento: il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;
 - b) Autorità: l'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27;
 - c) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - d) Organismo responsabile: l'organo che svolge i compiti e le funzioni dell'Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento previsto all'articolo 28 del medesimo regolamento;
 - e) servizi regolari: i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri con autobus con una frequenza determinata e su un itinerario determinato e in cui l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo presso fermate prestabilite;



- f) servizi occasionali: i servizi che non rientrano nella definizione di servizi regolari e la cui principale caratteristica è il trasporto con autobus di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa del cliente o del vettore stesso;
- g) contratto di trasporto: il contratto di trasporto, a titolo gratuito od oneroso, concluso fra un vettore e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi regolari o occasionali;
- h) biglietto: il documento in corso di validità o altra prova di un contratto di trasporto;
- i) condizioni contrattuali: le condizioni del vettore, sotto forma di condizioni generali o tariffe legalmente in vigore, che sono diventate, con la conclusione del contratto di trasporto, parte integrante dello stesso;
- l) vettore: la persona fisica o giuridica, diversa dall'operatore turistico, dall'agente di viaggio o dal venditore di biglietti, che offre servizi regolari o occasionali di trasporto al pubblico;
- m) vettore esecutore: la persona fisica o giuridica, diversa dal vettore, che esegue effettivamente la totalità o parte del trasporto;
- n) stazione: la stazione presidiata in cui, secondo un percorso preciso, un servizio regolare prevede una fermata per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri, dotata di strutture tra le quali il banco dell'accettazione, la sala d'attesa o la biglietteria;
- o) fermata d'autobus: il punto diverso dalla stazione in cui, secondo il percorso specificato, è prevista una fermata del servizio regolare per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri;
- p) ente di gestione della stazione: l'ente pubblico o privato responsabile della gestione di una stazione designata;
- q) operatore turistico: l'organizzatore o il rivenditore, diverso dal vettore, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE;
- r) agente di viaggio: l'intermediario che agisce per conto del passeggero nella conclusione di contratti di trasporto;
- s) venditore di biglietti: l'intermediario che conclude contratti di trasporto per conto del vettore;
- t) persona con disabilità o persona a mobilità ridotta: la persona la cui mobilità sia ridotta nell'uso del trasporto a causa di una disabilità fisica, sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea, disabilità o minorazione mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento alle sue esigenze specifiche del servizio fornito a tutti i passeggeri;
- u) condizioni d'accesso: le norme, gli orientamenti e le informazioni relative all'accessibilità degli autobus o delle stazioni designate, comprese le strutture per persone con disabilità o a mobilità ridotta;
- v) prenotazione: la prenotazione di un posto a sedere nell'autobus per un servizio regolare ad uno specifico orario di partenza;
- z) cancellazione: la mancata effettuazione di un servizio regolare originariamente previsto;
- aa) ritardo: la differenza di tempo fra l'ora di partenza del servizio regolare prevista secondo l'orario pubblicato e l'ora della partenza effettiva.



ART. 3

(Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento)

1. L'organismo responsabile di cui all'articolo 28 del regolamento è individuato nell'Autorità e svolge le seguenti funzioni:
 - a) vigilare sulla corretta applicazione del regolamento ed effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento stesso, per quanto ivi previsto;
 - b) istruire e valutare i reclami, presentati ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento, ai fini dell'accertamento delle infrazioni degli obblighi previsti dal regolamento, relativamente ai servizi regolari, di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del presente decreto;
 - c) accertare le violazioni delle disposizioni del regolamento ed irrogare le sanzioni previste dal presente decreto.
2. L'Autorità è altresì responsabile dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità può acquisire dai vettori, dagli enti di gestione delle stazioni o da qualsiasi altro soggetto interessato informazioni e documentazione e può effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione delle stazioni.
4. L'Autorità presenta una relazione entro il trenta giugno di ciascun anno al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.
5. Per i servizi regolari di competenza regionale e locale i reclami devono essere presentati all'Autorità. L'Autorità informa le competenti strutture regionali e delle Province autonome della presentazione e dell'esito dei reclami stessi.
6. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in ordine ai compiti ed alle funzioni dell'Autorità, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento, le stazioni site nel proprio territorio di autobus nelle quali è fornita assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta e ne danno notizia all'Autorità, affinché essa possa fornire le informazioni di cui al medesimo articolo.
7. I proventi delle sanzioni previste dal presente decreto sono destinati all'Autorità.

ART. 4

(Procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni)

1. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il dirigente preposto all'ufficio competente dell'Autorità nomina il responsabile del procedimento competente per l'istruttoria e per ogni altro adempimento endoprocedimentale relativamente ad ogni presunta violazione del regolamento.
3. Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, ravvisata la non manifesta infondatezza del reclamo, ove presentato a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento,



predispone, per l'avvio del procedimento sanzionatorio, lo schema di atto di contestazione che è adottato dal dirigente dell'ufficio.

4. Il responsabile del procedimento può in ogni momento dell'istruttoria richiedere ai soggetti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria e disporre ispezioni al fine di controllare i documenti e di acquisirne copia. La richiesta deve indicare:
 - a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;
 - b) lo scopo della richiesta;
 - c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere trasmesso il documento;
 - d) le modalità attraverso cui fornire le informazioni.
5. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 10, commi 1 e 2, 12 e 17, comma 1, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido sono diffidati a provvedere alla regolarizzazione entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di notificazione dell'atto di cui al comma 6.
6. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui al comma 5 e alla contestazione delle violazioni amministrative a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 si provvede con la notifica di un unico atto che deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'Autorità quale soggetto competente; l'oggetto della contestazione; l'analitica esposizione dei fatti e degli elementi essenziali della violazione contestata;
 - b) l'indicazione dell'ufficio competente dell'Autorità e il nominativo del responsabile del procedimento e, ove diverso, dell'ufficio dove è possibile presentare memorie, perizie e altri scritti difensivi, essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti oggetto di contestazione, nonché avere accesso agli atti;
 - c) l'indicazione del termine entro cui l'interessato può esercitare le facoltà di cui alla lettera b), comunque non inferiore a trenta giorni;
 - d) la diffida a regolarizzare le violazioni nei casi di cui al comma 5;
 - e) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 7;
 - f) la menzione della possibilità, nei casi degli illeciti non diffidabili o per i quali non si è ottemperato alla diffida, di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - g) l'indicazione del termine di conclusione del procedimento.
7. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dal presente decreto, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5. Il regolare pagamento della predetta somma estingue il procedimento limitatamente alle violazioni oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
8. Il pagamento della sanzione e della somma di cui al comma 7 è effettuato con le modalità di versamento previste dall'articolo 19 decreto legislativo 3 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Del pagamento è data mensilmente comunicazione all'Autorità, con modalità telematiche, a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del predetto decreto legislativo.



9. Il vettore, l'agente di viaggio, l'operatore turistico o l'ente di gestione della stazione che hanno affidato ad uno dei soggetti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento l'adempimento di uno degli obblighi previsti dal medesimo regolamento sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta a norma del presente decreto.

CAPO II
SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I
SANZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI TRASPORTO

ART. 5

(Condizioni contrattuali non discriminatorie)

1. Il vettore che offre al pubblico condizioni contrattuali o applica tariffe in violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.

ART. 6

(Inefficacia di clausole derogatorie)

1. Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento.

SEZIONE II
SANZIONI IN TEMA DI ASSISTENZA IN CASO DI INCIDENTE

ART. 7

(Assistenza per le esigenze pratiche del passeggero)

1. Il vettore, che non presta un'assistenza ragionevole e proporzionata per le esigenze pratiche e immediate dei passeggeri in violazione dell'articolo 8 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 40.000 per ciascun incidente.

SEZIONE III
*SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI A PERSONE CON DISABILITÀ
O A MOBILITÀ RIDOTTA*

ART. 8

(Diritto al trasporto)

1. Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico, salvo ricorrano le ragioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento, che rifiutano di accettare una prenotazione, di emettere o fornire altrimenti un biglietto o di far salire a bordo una persona per motivi di disabilità o mobilità ridotta, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. La medesima sanzione si applica quando, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, del regolamento, cessano di applicarsi le ragioni di cui al paragrafo 1 del predetto articolo, nonché quando, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, l'accompagnatore non è trasportato gratuitamente.



ART. 9

(Divieto di oneri aggiuntivi)

1. Il vettore, l'agente di viaggio e l'operatore turistico che offrono alle persone con disabilità o a mobilità ridotta prenotazioni e biglietti con oneri aggiuntivi sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.

ART. 10

(Accessibilità ed informazione)

1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che non stabiliscono, in collaborazione con le organizzazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento, condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
2. Il vettore, l'operatore turistico o l'ente di gestione della stazione, che non mette a disposizione del pubblico le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.
3. Il vettore, l'operatore turistico o l'ente di gestione della stazione, che non distribuisce materialmente, su richiesta del passeggero, le informazioni sulle condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta in violazione dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
4. Il vettore, l'operatore turistico o l'agente di viaggio, che non garantiscono la disponibilità, su richiesta del passeggero, in formati adeguati ed accessibili alle persone con disabilità o a mobilità ridotta delle informazioni generali e delle condizioni di trasporto di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.

ART. 11

(Assistenza nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus)

1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano l'obbligo di prestare gratuitamente assistenza ai sensi dell'articolo 13 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 1.200.
2. Il vettore, l'ente di gestione della stazione, l'agente di viaggio o l'operatore turistico, che violano gli obblighi sulle condizioni di prestazione dell'assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta di cui all'articolo 14, paragrafi 3, 4 e 5 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900.

ART. 12

(Formazione)

1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano gli obblighi attinenti alla formazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.

SEZIONE IV

SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO IN CASO DI CANCELLAZIONE O RITARDO



ART. 13

(Continuazione, reinstradamento e rimborso)

1. Il vettore, che viola uno degli obblighi previsti dall'articolo 19, paragrafi 3 e 4, del regolamento, è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

ART. 14

(Informazione su cancellazioni e ritardi)

1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo. Alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria sono soggetti il vettore o l'ente di gestione della stazione, che non assicurano che le persone con disabilità o a mobilità ridotta ricevano le informazioni necessarie di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento.

ART. 15

(Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza)

1. Il vettore che, per il viaggio la cui durata prevista supera le tre ore, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza da una stazione superiore a novanta minuti viola gli obblighi di assistenza previsti dall'articolo 21 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun passeggero.

SEZIONE V

SANZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E RECLAMI

ART. 16

(Diritto all'informazione sul viaggio e sui diritti dei passeggeri)

1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che omettono, nell'ambito delle rispettive competenze, di fornire ai passeggeri informazioni sul viaggio di cui all'articolo 24 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun viaggio.
2. Il vettore o l'ente di gestione delle stazioni, che, nell'ambito delle rispettive competenze, violano gli obblighi di informazione sui diritti dei passeggeri di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500 per ciascun passeggero.

ART. 17

(Reclami)

1. Il vettore che non istituisce e non dispone di un sistema per il trattamento dei reclami relativi ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 ad euro 25.000.
2. Il vettore, che non notifica al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non fornisce una risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500.



CAPO III
Disposizioni transitorie e finali

ART. 18

(Disposizioni transitorie)

1. Fino al 28 febbraio 2015, i servizi regolari nazionali, la cui distanza prevista è pari o superiore a 250 km, sono esclusi dall'applicazione del regolamento, fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 24 a 28 dello stesso regolamento.
2. Fino al 28 febbraio 2018, i servizi regolari, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, sono esclusi, per quanto concerne i conducenti, dall'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento.
3. Fino al 28 febbraio 2017, i servizi regolari di competenza statale tra l'Italia ed uno Stato non appartenente all'Unione europea o al SEE, qualora diverso dalla Confederazione elvetica, sono esclusi dall'applicazione del regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, qualora ritenuto necessario, viene stabilita l'esclusione dell'applicazione del regolamento a questi ultimi servizi regolari, per un periodo che non può, a decorrere dal 1° marzo 2017, avere termine oltre il 28 febbraio 2021.

ART. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.



**Proposta di emendamenti
allo schema di decreto legislativo di attuazione
del regolamento (CE) n. 181/2011,
relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus**

Con riguardo allo schema di decreto legislativo di attuazione del regolamento (CE) n. 181/2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri il 29 ottobre 2014, proposto dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Dipartimento per le politiche europee, ha ricevuto il visto della Ragioneria Generale dello Stato ed è ora al vaglio della Conferenza Stato Regioni.

Si propongono i seguenti le seguenti modifiche.

Emendamento

All'articolo 3, comma 1, lett. b), dopo le parole articolo 28, paragrafo 3, la parola '*primo*' è sostituita dalla parola '*secondo*'.

All'articolo 3, dopo il comma 2 inserire il comma 2 bis: '*Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, all'Autorità sono assegnate ulteriori otto unità di personale da reperire, mediante apposita selezione, nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.*'

ART. 3

(Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento)

1. L'organismo responsabile di cui all'articolo 28 del regolamento è individuato nell'Autorità e svolge le seguenti funzioni:
 - a) vigilare sulla corretta applicazione del regolamento ed effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento stesso, per quanto ivi previsto;
 - b) istruire e valutare i reclami, presentati ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, ~~primo~~secondo comma, del regolamento, ai fini dell'accertamento delle infrazioni degli obblighi previsti dal regolamento, relativamente ai servizi regolari, di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del presente decreto;

- c) accertare le violazioni delle disposizioni del regolamento ed irrogare le sanzioni previste dal presente decreto.
2. L'Autorità è altresì responsabile dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento.
- 2.bis Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, all'Autorità sono assegnate ulteriori unità di personale da reperire, mediante apposita selezione, nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità può acquisire dai vettori, dagli enti di gestione delle stazioni o da qualsiasi altro soggetto interessato informazioni e documentazione e può effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione delle stazioni.
4. L'Autorità presenta una relazione entro il trenta giugno di ciascun anno al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.
5. Per i servizi regolari di competenza regionale e locale i reclami devono essere presentati all'Autorità. L'Autorità informa le competenti strutture regionali e delle Province autonome della presentazione e dell'esito dei reclami stessi.
6. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in ordine ai compiti ed alle funzioni dell'Autorità, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento, le stazioni site nel proprio territorio di autobus nelle quali è fornita assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta e ne danno notizia all'Autorità, affinché essa possa fornire le informazioni di cui al medesimo articolo.
7. **I proventi delle sanzioni previste dal presente decreto sono destinati all'Autorità.**

Relazione tecnica all'art. 3

1) Modifiche al comma 1, lett b)

L'articolo 28, paragrafo 3, comma 2 del regolamento n. 181/2011, prevede che:
“Gli Stati membri possono decidere che un passeggero in primo luogo presenti al vettore un reclamo, nel qual caso l'organismo nazionale responsabile dell'applicazione o un altro organismo competente designato dallo Stato membro funge da organo di secondo grado per reclami non risolti ai sensi dell'articolo 27.”

Tale modalità risulta più appropriata rispetto alla previsione che l'organismo nazionale competente riceva e tratti i reclami dei passeggeri in prima istanza, che è la modalità richiamata dall'articolo 3 lett. b) dello schema di decreto legislativo in esame.

Non appare, infatti, appropriato che l'Organismo di controllo intervenga su questioni che potrebbero essere risolte in prima istanza direttamente dall'impresa ferroviaria. In tal senso risulta più adeguato l'intervento dell'Organismo di controllo in seconda istanza, quindi solo per i reclami non risolti. Il sistema del ricevimento del reclamo in seconda istanza è, d'altra

parte, quello adottato sul piano nazionale dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il servizio idrico e dall'Ente nazionale per l'aviazione civile e sul piano europeo dall'Organismo indipendente del Regno Unito.

2) Inserimento del comma 2 bis)

L'emendamento in parola si rende necessario al fine di apportare modifiche all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo predetto, con l'inserimento del comma 2 bis che prevede risorse umane dedicate per l'attuazione delle disposizioni europee dettate dal regolamento n. 181/2011.

L'individuazione dell'organismo di controllo nell'Autorità di regolazione dei trasporti, sottende l'attribuzione a quest'ultima di funzioni che vanno al di là di quelle ad essa conferite dall'articolo 37 comma 2, lett. e) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, istitutivo dell'Autorità stessa e che si sostanziano nel compito di definire il "*contenuto minimo degli specifici diritti*".

Infatti, nel caso specifico il contenuto dei diritti è evidentemente già delineato dal regolamento europeo, ma per la sua effettiva attuazione quest'ultimo richiede che all'organismo di controllo siano attribuiti, oltre ai compiti sanzionatori, anche ulteriori funzioni, che vanno dall'obbligo di relazione periodica, alla elaborazione di statistiche, allo scambio di informazioni fra organismi responsabili degli Stati membri fino all'adozione dei "*provvedimenti necessari per garantire il rispetto*" del regolamento stesso.

È evidente che, per l'assolvimento di tali diversi compiti, la dotazione di personale prevista dalla norma istitutiva dell'Autorità, determinata in ottanta unità, risulta fortemente sottodimensionata e, pertanto, senza una previsione di risorse dedicate a fronte della designazione dell'organismo di controllo, lo schema di decreto legislativo predetto risulterebbe inadeguato, sotto il profilo sostanziale, a garantire una tutela dei passeggeri effettiva ed efficace.

Tale esigenza è stata, peraltro, presa in considerazione in analogo provvedimento per l'attuazione del regolamento in materia di diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario dove, per il periodo transitorio prima dell'entrata in operatività dell'Autorità, per lo svolgimento degli stessi compiti è previsto che alla Direzione generale per il trasporto ferroviario siano assegnate ulteriori unità di personale in misura pari ad almeno dieci unità:

L'articolo 3 (Organismo di controllo) dello schema di d.lgs di attuazione del regolamento 1371/2007 relativo al trasporto di passeggeri per ferrovia, prevede che:

1. *L'Organismo di controllo di cui all'articolo 30 del regolamento competente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 del presente decreto è individuato, nelle more della definitiva operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il*

trasporto ferroviario. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'attribuzione delle suddette competenze ad uno degli uffici di livello dirigenziale non generale della predetta direzione generale, come individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 aprile 2011, n. 167, fermo restando l'adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni di riduzione degli assetti organizzativi, da ultimo previsti dall'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'ufficio competente individuato ai sensi del predetto comma, sono assegnate ulteriori unità di personale appartenenti alla terza area ex area C e alla seconda area ex area B. Dette unità di personale sono reperite esclusivamente nell'ambito del personale già in servizio presso il Ministero, in misura pari ad almeno dieci unità.

Riguardo alla idoneità dello strumento del decreto legislativo per l'attribuzione di risorse dedicate all'Autorità di regolazione dei trasporti, si richiama il precedente costituito dal riconoscimento alla Autorità garante della concorrenza e del mercato di 20 unità di personale aggiuntive in ragione del conferimento all'AGCM di nuove competenze in materia di tutela dei consumatori (articolo 8, comma 16, del d. lgs. 2 agosto 2007, n. 145, che recita "16. Al fine di consentire l'esercizio delle competenze disciplinate dal presente decreto, il numero dei posti previsti per la pianta organica del personale di ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dall'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è incrementato di venti unità, di cui due di livello dirigenziale. Ai medesimi fini, è altresì incrementato di dieci unità il numero dei contratti di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'Autorità potrà avvalersi dell'istituto del comando per un contingente di dieci unità di personale". Quanto agli oneri finanziari lo stesso comma 16 prevede che "Agli oneri finanziari derivanti dalla presente disposizione si farà fronte con le risorse raccolte ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287"). Una analoga previsione potrebbe essere prevista per l'adeguamento delle unità di personale dell'ART.

Queste potrebbero essere oggetto di una procedura di comando secondo quanto già previsto dall'art. 37 sopra richiamato ed, in ogni caso, **senza nuovi o maggiori oneri sul Bilancio dello Stato**, anche in ragione del sistema di totale autofinanziamento su cui si fonda il funzionamento dell'ART.

In tal senso si richiama, altresì, quanto affermato dal Servizio Bilancio della Camera dei Deputati, che, nel suo dossier del 16 marzo 2011 a proposito dell'incremento di dotazione organica del personale dell'AEEG in conseguenza della attribuzione a tale Autorità di nuove competenze afferma che "il testo in esame prevede una significativa estensione dei compiti e degli adempimenti

posti a carico dell'Autorità" e che "a fronte di ciò, coerentemente con l'obbligo di invarianza finanziaria previsto dal provvedimento in esame, la RT (nдр: Relazione tecnica al decreto) afferma che i nuovi compiti assegnati all'AEEG saranno svolti nell'ambito delle risorse finanziarie derivanti dal meccanismo di autofinanziamento previsto dall'articolo 3, comma 38, della legge 481/95 e quindi senza oneri per la finanza pubblica".

Emendamento

All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole n.689. Inserire le parole: 'Con successivo provvedimento l'Organismo di controllo definisce modalità e termini del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni.' Espungere tutto il testo dal comma 2 al comma 9.

ART. 4

(Procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni)

1. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Con successivo provvedimento l'Organismo di controllo definisce modalità e termini del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni.
2. Il dirigente preposto all'ufficio competente dell'Autorità nomina il responsabile del procedimento competente per l'istruttoria e per ogni altro adempimento endoprocedimentale relativamente ad ogni presunta violazione del regolamento.
3. Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, ravvisata la non manifesta infondatezza del reclamo, ove presentato a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento, predisponde, per l'avvio del procedimento sanzionatorio, lo schema di atto di contestazione che è adottato dal dirigente dell'ufficio.
4. Il responsabile del procedimento può in ogni momento dell'istruttoria richiedere ai soggetti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria e disporre ispezioni al fine di controllare i documenti e di acquisirne copia. La richiesta deve indicare:
 - a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;
 - b) lo scopo della richiesta;
 - c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere trasmesso il documento;
 - d) le modalità attraverso cui fornire le informazioni.
5. ~~In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 10, commi 1 e 2, 12 e 17, comma 1, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido sono diffidati a provvedere alla regolarizzazione entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di notificazione dell'atto di cui al comma 6.~~

Formattato: Rientro: Sinistro: 0 cm

6. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui al comma 5 e alla contestazione delle violazioni amministrative a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 si provvede con la notifica di un unico atto che deve contenere:

- a) l'indicazione dell'Autorità quale soggetto competente; l'oggetto della contestazione; l'analitica esposizione dei fatti e degli elementi essenziali della violazione contestata;
- b) l'indicazione dell'ufficio competente dell'Autorità e il nominativo del responsabile del procedimento e, ove diverso, dell'ufficio dove è possibile presentare memorie, perizie e altri scritti difensivi, essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti oggetto di contestazione, nonché avere accesso agli atti;
- c) l'indicazione del termine entro cui l'interessato può esercitare le facoltà di cui alla lettera b); comunque non inferiore a trenta giorni;
- d) la diffida a regolarizzare le violazioni nei casi di cui al comma 5;
- e) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 7;
- f) la menzione della possibilità, nei casi degli illeciti non diffidabili o per i quali non si è ottemperato alla diffida, di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- g) l'indicazione del termine di conclusione del procedimento.

7. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dal presente decreto, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5. Il regolare pagamento della predetta somma estingue il procedimento limitatamente alle violazioni oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

8. Il pagamento della sanzione e della somma di cui al comma 7 è effettuato con le modalità di versamento previste dall'articolo 19 decreto legislativo 3 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Del pagamento è data mensilmente comunicazione all'Autorità, con modalità telematiche, a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del predetto decreto legislativo.

9. Il vettore, l'agente di viaggio, l'operatore turistico o l'ente di gestione della stazione che hanno affidato ad uno dei soggetti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento l'adempimento di uno degli obblighi previsti dal medesimo regolamento sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta a norma del presente decreto.

Formattato: Rientro: Sinistro: 0 cm

Formattato: Rientro: Sinistro: 0 cm,
Sporgente 0,5 cm, SpazioPrima: 6 pt

Relazione all'art. 5

E' più appropriato che il procedimento di accertamento venga delineato con successiva delibera dell'Autorità anche ai fini di creare un meccanismo meno "burocratizzato", seppure sempre in linea con le norme dettate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalle altre leggi in materia. In tal senso si rimanda al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69 di attuazione del regolamento (CE) 261/2004 in materia di tutela dei passeggeri nel trasporto aereo, che non detta alcuna disposizione in ordine al procedimento di accertamento.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n.181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, che modifica il Regolamento (CE) n.2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

Rep. Atti n. 17/CSR del 20 febbraio 2014

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna Seduta del 20 febbraio 2014

VISTO il Regolamento (UE) n.181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;

VISTI, in particolare, gli articoli 28 e 31 del Regolamento (UE) n.181/2011 sopra indicato che prevedono specifici obblighi per gli Stati membri, relativi alla designazione dell'organismo responsabile della sua applicazione e alla definizione del regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle disposizioni in esso contenute;

VISTA la legge 6 agosto 2013, n.96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013;

VISTO lo schema di decreto legislativo trasmesso dal Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi in data 4 dicembre 2013, recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n.181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, che modifica il Regolamento (CE) n.2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, approvato dal Consiglio dei Ministri nella Seduta del 29 ottobre 2013, diramato con nota prot, CSR 5424 P-4.23.2.13 del 16 dicembre 2013;

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 9 gennaio 2014, nel corso della quale le Regioni hanno chiesto alcuni chiarimenti relativi, in particolare, alle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 6 dello schema e alle competenze loro attribuite, segnalando la necessità di approfondire l'istruttoria sul provvedimento;

VISTO il documento del Coordinamento interregionale mobilità, trasporti e governo del territorio, con il quale si formulano alcune osservazioni e rilievi allo schema di decreto in esame e si propone un emendamento volto a modificare l'articolo 3, comma 6 dello stesso, tenendo conto di quanto discusso nel corso della riunione sopra indicata;

VISTI gli esiti dell'incontro tecnico tenutosi in data 29 gennaio 2014, nel corso della quale è stata discussa la proposta di modifica all'articolo 3, comma 6 dello schema formulata dalle Regioni con



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

la nota sopra indicata, ritenuta in linea di massima non accoglibile dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si è riservato di trasmettere una ulteriore proposta emendativa della disposizione in esame;

CONSIDERATO che nel corso dell'incontro è stata esaminata la nota del Dipartimento per le politiche europee relativa all'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea per violazione degli obblighi imposti dagli articoli 12, 28 e 31 del regolamento (UE) n.181/2011, trasmessa con nota prot. CSR 387 P-4.23.2.13 del 30 gennaio 2014;

PRESO ATTO delle criticità rappresentate dall'Autorità di regolazione dei trasporti in merito allo schema di decreto legislativo in esame ed ai compiti ad essa attribuiti quale organismo responsabile delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n.181/2011, evidenziate in un documento diramato con nota prot. CSR 560 P-4.23.2.13 del 6 febbraio 2014;

VISTI gli esiti della riunione istruttoria svoltasi in data 10 febbraio 2014, nel corso della quale è stata esaminata la proposta di modifica all'articolo 3, comma 6 dello schema predisposta dal Ministero della giustizia, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in merito alla quale le regioni hanno espresso parere favorevole con la richiesta di apportare una ulteriore modifica;

VISTO il nuovo testo dello schema di decreto legislativo in esame, inviato dal Ministero della giustizia, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che contiene le modifiche all'articolo 3, comma 6 concordate all'esito della riunione svoltasi in data 10 febbraio 2014, diramato con nota prot. CSR 674 P-4.23.2.13 del 13 febbraio 2014;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole allo schema

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n.181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, che modifica il Regolamento (CE) n.2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

Il Segretario
Roberto G. Marino

Il Presidente
Graziano Delrio

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 181/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 FEBBRAIO 2011, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2004, RELATIVO AI DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO EFFETTUATO CON AUTOBUS.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;

VISTO il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.
2. Le disposizioni del presente decreto attengono alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, al fine di garantire uniformi livelli di tutela su tutto il territorio nazionale dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.
3. Salvo quanto previsto all'articolo 18, commi 1 e 2, del presente decreto, ai servizi regolari, la cui distanza prevista è pari o superiore a 250 km, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, si applica il regolamento c, in caso di violazione degli obblighi in esso previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto.
4. Salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 2, del presente decreto, ai servizi regolari, la cui distanza prevista è inferiore a 250 km, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, si applicano l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 24 a 28 del regolamento e, in caso di violazione degli obblighi in essi previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto.
5. Salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 3, del presente decreto, ai servizi regolari internazionali tra l'Italia ed uno Stato non membro dell'Unione europea o del SEE, qualora diverso dalla Confederazione elvetica, si applica il regolamento c, in caso di violazione degli obblighi in esso previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto.
6. Ai servizi occasionali si applicano le disposizioni del regolamento, ad eccezione degli articoli da 9 a 16, dell'articolo 17, paragrafo 3, nonché dei capi IV, V e VI c, in caso di violazione degli obblighi previsti nello stesso regolamento, le relative sanzioni stabilite col presente decreto.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) regolamento: il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;
 - b) Autorità: l'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27;
 - c) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - d) Organismo responsabile: l'organo che svolge i compiti e le funzioni dell'Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento previsto all'articolo 28 del medesimo regolamento;
 - e) servizi regolari: i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri con autobus con una frequenza determinata e su un itinerario determinato e in cui l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo presso fermate prestabilite;

- f) servizi occasionali: i servizi che non rientrano nella definizione di servizi regolari e la cui principale caratteristica è il trasporto con autobus di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa del cliente o del vettore stesso;
- g) contratto di trasporto: il contratto di trasporto, a titolo gratuito od oneroso, concluso fra un vettore e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi regolari o occasionali;
- h) biglietto: il documento in corso di validità o altra prova di un contratto di trasporto;
- i) condizioni contrattuali: le condizioni del vettore, sotto forma di condizioni generali o tariffe legalmente in vigore, che sono diventate, con la conclusione del contratto di trasporto, parte integrante dello stesso;
- l) vettore: la persona fisica o giuridica, diversa dall'operatore turistico, dall'agente di viaggio o dal venditore di biglietti, che offre servizi regolari o occasionali di trasporto al pubblico;
- m) vettore esecutore: la persona fisica o giuridica, diversa dal vettore, che esegue effettivamente la totalità o parte del trasporto;
- n) stazione: la stazione presidiata in cui, secondo un percorso preciso, un servizio regolare prevede una fermata per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri, dotata di strutture tra le quali il banco dell'accettazione, la sala d'attesa o la biglietteria;
- o) fermata d'autobus: il punto diverso dalla stazione in cui, secondo il percorso specificato, è prevista una fermata del servizio regolare per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri;
- p) ente di gestione della stazione: l'ente pubblico o privato responsabile della gestione di una stazione designata;
- q) operatore turistico: l'organizzatore o il rivenditore, diverso dal vettore, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE;
- r) agente di viaggio: l'intermediario che agisce per conto del passeggero nella conclusione di contratti di trasporto;
- s) venditore di biglietti: l'intermediario che conclude contratti di trasporto per conto del vettore;
- t) persona con disabilità o persona a mobilità ridotta: la persona la cui mobilità sia ridotta nell'uso del trasporto a causa di una disabilità fisica, sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea, disabilità o minorazione mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento alle sue esigenze specifiche del servizio fornito a tutti i passeggeri;
- u) condizioni d'accesso: le norme, gli orientamenti e le informazioni relative all'accessibilità degli autobus o delle stazioni designate, comprese le strutture per persone con disabilità o a mobilità ridotta;
- v) prenotazione: la prenotazione di un posto a sedere nell'autobus per un servizio regolare ad uno specifico orario di partenza;
- z) cancellazione: la mancata effettuazione di un servizio regolare originariamente previsto;
- aa) ritardo: la differenza di tempo fra l'ora di partenza del servizio regolare prevista secondo l'orario pubblicato e l'ora della partenza effettiva.

ART. 3

(Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento)

1. L'organismo responsabile di cui all'articolo 28 del regolamento è individuato nell'Autorità e svolge le seguenti funzioni:
 - a) vigilare sulla corretta applicazione del regolamento ed effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento stesso, per quanto ivi previsto;
 - b) istruire e valutare i reclami, presentati ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento, ai fini dell'accertamento delle infrazioni degli obblighi previsti dal regolamento, relativamente ai servizi regolari, di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del presente decreto;
 - c) accertare le violazioni delle disposizioni del regolamento ed irrogare le sanzioni previste dal presente decreto.
2. L'Autorità è altresì responsabile dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità può acquisire dai vettori, dagli enti di gestione delle stazioni o da qualsiasi altro soggetto interessato informazioni e documentazione e può effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione delle stazioni.
4. L'Autorità presenta una relazione entro il trenta giugno di ciascun anno al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.
5. Per i servizi regolari di competenza regionale e locale i reclami devono essere presentati all'Autorità. L'Autorità informa le competenti strutture regionali e delle Province autonome della presentazione e dell'esito dei reclami stessi.
6. **Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in ordine ai compiti ed alle funzioni dell'Autorità, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti locali interessati, indicano le stazioni che forniscono assistenza a persone con disabilità o a mobilità ridotta, ai fini della designazione prevista all'articolo 12 del regolamento cui provvede il Ministero. Al fine di garantire la tutela uniforme dei diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono individuati i criteri e le modalità in base ai quali sono designate le stazioni.**
7. I proventi delle sanzioni previste dal presente decreto sono destinati all'Autorità.

ART. 4

(Procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni)

1. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il dirigente preposto all'ufficio competente dell'Autorità nomina il responsabile del procedimento competente per l'istruttoria e per ogni altro adempimento endoprocedimentale relativamente ad ogni presunta violazione del regolamento.

3. Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, ravvisata la non manifesta infondatezza del reclamo, ove presentato a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento, predispone, per l'avvio del procedimento sanzionatorio, lo schema di atto di contestazione che è adottato dal dirigente dell'ufficio.
4. Il responsabile del procedimento può in ogni momento dell'istruttoria richiedere ai soggetti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria e disporre ispezioni al fine di controllare i documenti e di acquisirne copia. La richiesta deve indicare:
 - a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;
 - b) lo scopo della richiesta;
 - c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere trasmesso il documento;
 - d) le modalità attraverso cui fornire le informazioni.
5. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 10, commi 1 e 2, 12 e 17, comma 1, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido sono diffidati a provvedere alla regolarizzazione entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di notificazione dell'atto di cui al comma 6.
6. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui al comma 5 e alla contestazione delle violazioni amministrative a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 si provvede con la notifica di un unico atto che deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'Autorità quale soggetto competente; l'oggetto della contestazione; l'analitica esposizione dei fatti e degli elementi essenziali della violazione contestata;
 - b) l'indicazione dell'ufficio competente dell'Autorità e il nominativo del responsabile del procedimento e, ove diverso, dell'ufficio dove è possibile presentare memorie, perizie e altri scritti difensivi, essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti oggetto di contestazione, nonché avere accesso agli atti;
 - c) l'indicazione del termine entro cui l'interessato può esercitare le facoltà di cui alla lettera b), comunque non inferiore a trenta giorni;
 - d) la diffida a regolarizzare le violazioni nei casi di cui al comma 5;
 - e) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 7;
 - f) la menzione della possibilità, nei casi degli illeciti non diffidabili o per i quali non si è ottemperato alla diffida, di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - g) l'indicazione del termine di conclusione del procedimento.
7. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dal presente decreto, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5. Il regolare pagamento della predetta somma estingue il procedimento limitatamente alle violazioni oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
8. Il pagamento della sanzione e della somma di cui al comma 7 è effettuato con le modalità di versamento previste dall'articolo 19 decreto legislativo 3 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Del pagamento è data mensilmente comunicazione all'Autorità, con

modalità telematiche, a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del predetto decreto legislativo.

9. Il vettore, l'agente di viaggio, l'operatore turistico o l'ente di gestione della stazione che hanno affidato ad uno dei soggetti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento l'adempimento di uno degli obblighi previsti dal medesimo regolamento sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta a norma del presente decreto.

CAPO II

SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

SANZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI TRASPORTO

ART. 5

(Condizioni contrattuali non discriminatorie)

1. Il vettore che offre al pubblico condizioni contrattuali o applica tariffe in violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.

ART. 6

(Inefficacia di clausole derogatorie)

1. Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento.

SEZIONE II

SANZIONI IN TEMA DI ASSISTENZA IN CASO DI INCIDENTE

ART. 7

(Assistenza per le esigenze pratiche del passeggero)

1. Il vettore, che non presta un'assistenza ragionevole e proporzionata per le esigenze pratiche e immediate dei passeggeri in violazione dell'articolo 8 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 40.000 per ciascun incidente.

SEZIONE III

SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI A PERSONE CON DISABILITÀ O A MOBILITÀ RIDOTTA

ART. 8

(Diritto al trasporto)

1. Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico, salvo ricorrano le ragioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento, che rifiutano di accettare una prenotazione, di emettere o fornire altrimenti un biglietto o di far salire a bordo una persona per motivi di disabilità o mobilità ridotta, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. La medesima sanzione si applica quando, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, del regolamento, cessano di applicarsi le ragioni di cui al paragrafo 1 del predetto

articolo, nonché quando, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, l'accompagnatore non è trasportato gratuitamente.

ART. 9

(Divieto di oneri aggiuntivi)

1. Il vettore, l'agente di viaggio e l'operatore turistico che offrono alle persone con disabilità o a mobilità ridotta prenotazioni e biglietti con oneri aggiuntivi sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.

ART. 10

(Accessibilità ed informazione)

1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che non stabiliscono, in collaborazione con le organizzazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento, condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
2. Il vettore, l'operatore turistico o l'ente di gestione della stazione, che non mette a disposizione del pubblico le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.
3. Il vettore, l'operatore turistico o l'ente di gestione della stazione, che non distribuisce materialmente, su richiesta del passeggero, le informazioni sulle condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta in violazione dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
4. Il vettore, l'operatore turistico o l'agente di viaggio, che non garantiscono la disponibilità, su richiesta del passeggero, in formati adeguati ed accessibili alle persone con disabilità o a mobilità ridotta delle informazioni generali e delle condizioni di trasporto di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.

ART. 11

(Assistenza nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus)

1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano l'obbligo di prestare gratuitamente assistenza ai sensi dell'articolo 13 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 1.200.
2. Il vettore, l'ente di gestione della stazione, l'agente di viaggio o l'operatore turistico, che violano gli obblighi sulle condizioni di prestazione dell'assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta di cui all'articolo 14, paragrafi 3, 4 e 5 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900.

ART. 12

(Formazione)

1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano gli obblighi attinenti alla formazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.

SEZIONE IV
*SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO IN CASO DI
CANCELLAZIONE O RITARDO*

ART. 13

(Continuazione, reinstradamento e rimborso)

1. Il vettore, che viola uno degli obblighi previsti dall'articolo 19, paragrafi 3 e 4, del regolamento, è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

ART. 14

(Informazione su cancellazioni e ritardi)

1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo. Alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria sono soggetti il vettore o l'ente di gestione della stazione, che non assicurano che le persone con disabilità o a mobilità ridotta ricevano le informazioni necessarie di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento.

ART. 15

(Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza)

1. Il vettore che, per il viaggio la cui durata prevista supera le tre ore, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza da una stazione superiore a novanta minuti viola gli obblighi di assistenza previsti dall'articolo 21 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun passeggero.

SEZIONE V
SANZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E RECLAMI

ART. 16

(Diritto all'informazione sul viaggio e sui diritti dei passeggeri)

1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che omettono, nell'ambito delle rispettive competenze, di fornire ai passeggeri informazioni sul viaggio di cui all'articolo 24 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun viaggio.
2. Il vettore o l'ente di gestione delle stazioni, che, nell'ambito delle rispettive competenze, violano gli obblighi di informazione sui diritti dei passeggeri di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500 per ciascun passeggero.

ART. 17

(Reclami)

1. Il vettore che non istituisce e non dispone di un sistema per il trattamento dei reclami relativi ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 ad euro 25.000.
2. Il vettore, che non notifica al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non fornisce una risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500.

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

ART. 18

(Disposizioni transitorie)

1. Fino al 28 febbraio 2015, i servizi regolari nazionali, la cui distanza prevista è pari o superiore a 250 km, sono esclusi dall'applicazione del regolamento, fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 24 a 28 dello stesso regolamento.
2. Fino al 28 febbraio 2018, i servizi regolari, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, sono esclusi, per quanto concerne i conducenti, dall'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento.
3. Fino al 28 febbraio 2017, i servizi regolari di competenza statale tra l'Italia ed uno Stato non appartenente all'Unione europea o al SEE, qualora diverso dalla Confederazione elvetica, sono esclusi dall'applicazione del regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, qualora ritenuto necessario, viene stabilita l'esclusione dell'applicazione del regolamento a questi ultimi servizi regolari, per un periodo che non può, a decorrere dal 1° marzo 2017, avere termine oltre il 28 febbraio 2021.

ART. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è iscritto nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.




*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Servizio IV: Attività produttive e Infrastrutture
Cod. sito: 4.13/2013/38

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0000674 P-4.23.2.13
del 13/02/2014



8949363

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche europee
- Gabinetto
- Ufficio legislativo
(per interoperabilità)
ROMA

Al Ministro della giustizia
- Gabinetto
centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it
- Ufficio legislativo
archivio.legislativo@giustiziacert.it
ROMA

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Gabinetto
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
- Ufficio legislativo
ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it
ROMA

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
confgabmef@pec.mef.gov.it
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
- Ufficio legislativo
- Dipartimento RGS
ROMA

Al Presidente della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO
conferenza@pec.regioni.it
ROMA

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano
LORO SEDI
(CSR pec lista 3)

Alla Regione Campania
Capofila per materia
cap.gab@pec.regione.campania.it
ufficio.roma@pec.regione.campania.it
NAPOLI



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
(per interoperabilità)
ROMA

All'Autorità di regolazione dei trasporti
pec@pec.autorita-trasporti.it

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

Come concordato nel corso della riunione tecnica tenutasi in data 10 febbraio 2014 per l'esame dello schema di decreto legislativo indicato in oggetto, il Ministero della Giustizia, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha trasmesso il nuovo testo di provvedimento che tiene conto delle modifiche formulate dalle Regioni e relative in particolare all'articolo 3, comma 6, del provvedimento in esame (All.1).

Si comunica pertanto che il punto sarà iscritto all'odg della prossima Seduta della Conferenza.

Tutta la documentazione è disponibile sul sito: www.statoregioni.it.

Il Direttore
Roberto G. Marino

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 181/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 FEBBRAIO 2011, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2004, RELATIVO AI DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO EFFETTUATO CON AUTOBUS.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;

VISTO il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.
2. Le disposizioni del presente decreto attengono alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, al fine di garantire uniformi livelli di tutela su tutto il territorio nazionale dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.
3. Salvo quanto previsto all'articolo 18, commi 1 e 2, del presente decreto, ai servizi regolari, la cui distanza prevista è pari o superiore a 250 km, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, si applica il regolamento c, in caso di violazione degli obblighi in esso previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto.
4. Salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 2, del presente decreto, ai servizi regolari, la cui distanza prevista è inferiore a 250 km, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, si applicano l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 24 a 28 del regolamento e, in caso di violazione degli obblighi in essi previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto.
5. Salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 3, del presente decreto, ai servizi regolari internazionali tra l'Italia ed uno Stato non membro dell'Unione europea o del SEE, qualora diverso dalla Confederazione elvetica, si applica il regolamento c, in caso di violazione degli obblighi in esso previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto.
6. Ai servizi occasionali si applicano le disposizioni del regolamento, ad eccezione degli articoli da 9 a 16, dell'articolo 17, paragrafo 3, nonché dei capi IV, V e VI c, in caso di violazione degli obblighi previsti nello stesso regolamento, le relative sanzioni stabilite col presente decreto.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) regolamento: il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;
 - b) Autorità: l'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27;
 - c) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - d) Organismo responsabile: l'organo che svolge i compiti e le funzioni dell'Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento previsto all'articolo 28 del medesimo regolamento;
 - e) servizi regolari: i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri con autobus con una frequenza determinata e su un itinerario determinato e in cui l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo presso fermate prestabilite;

- f) servizi occasionali: i servizi che non rientrano nella definizione di servizi regolari e la cui principale caratteristica è il trasporto con autobus di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa del cliente o del vettore stesso;
- g) contratto di trasporto: il contratto di trasporto, a titolo gratuito od oneroso, concluso fra un vettore e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi regolari o occasionali;
- h) biglietto: il documento in corso di validità o altra prova di un contratto di trasporto;
- i) condizioni contrattuali: le condizioni del vettore, sotto forma di condizioni generali o tariffe legalmente in vigore, che sono diventate, con la conclusione del contratto di trasporto, parte integrante dello stesso;
- l) vettore: la persona fisica o giuridica, diversa dall'operatore turistico, dall'agente di viaggio o dal venditore di biglietti, che offre servizi regolari o occasionali di trasporto al pubblico;
- m) vettore esecutore: la persona fisica o giuridica, diversa dal vettore, che esegue effettivamente la totalità o parte del trasporto;
- n) stazione: la stazione presidiata in cui, secondo un percorso preciso, un servizio regolare prevede una fermata per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri, dotata di strutture tra le quali il banco dell'accettazione, la sala d'attesa o la biglietteria;
- o) fermata d'autobus: il punto diverso dalla stazione in cui, secondo il percorso specificato, è prevista una fermata del servizio regolare per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri;
- p) ente di gestione della stazione: l'ente pubblico o privato responsabile della gestione di una stazione designata;
- q) operatore turistico: l'organizzatore o il rivenditore, diverso dal vettore, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE;
- r) agente di viaggio: l'intermediario che agisce per conto del passeggero nella conclusione di contratti di trasporto;
- s) venditore di biglietti: l'intermediario che conclude contratti di trasporto per conto del vettore;
- t) persona con disabilità o persona a mobilità ridotta: la persona la cui mobilità sia ridotta nell'uso del trasporto a causa di una disabilità fisica, sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea, disabilità o minorazione mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento alle sue esigenze specifiche del servizio fornito a tutti i passeggeri;
- u) condizioni d'accesso: le norme, gli orientamenti e le informazioni relative all'accessibilità degli autobus o delle stazioni designate, comprese le strutture per persone con disabilità o a mobilità ridotta;
- v) prenotazione: la prenotazione di un posto a sedere nell'autobus per un servizio regolare ad uno specifico orario di partenza;
- z) cancellazione: la mancata effettuazione di un servizio regolare originariamente previsto;
- aa) ritardo: la differenza di tempo fra l'ora di partenza del servizio regolare prevista secondo l'orario pubblicato e l'ora della partenza effettiva.

ART. 3

(Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento)

1. L'organismo responsabile di cui all'articolo 28 del regolamento è individuato nell'Autorità e svolge le seguenti funzioni:
 - a) vigilare sulla corretta applicazione del regolamento ed effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento stesso, per quanto ivi previsto;
 - b) istruire e valutare i reclami, presentati ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento, ai fini dell'accertamento delle infrazioni degli obblighi previsti dal regolamento, relativamente ai servizi regolari, di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del presente decreto;
 - c) accertare le violazioni delle disposizioni del regolamento ed irrogare le sanzioni previste dal presente decreto.
2. L'Autorità è altresì responsabile dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità può acquisire dai vettori, dagli enti di gestione delle stazioni o da qualsiasi altro soggetto interessato informazioni e documentazione e può effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione delle stazioni.
4. L'Autorità presenta una relazione entro il trenta giugno di ciascun anno al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.
5. Per i servizi regolari di competenza regionale e locale i reclami devono essere presentati all'Autorità. L'Autorità informa le competenti strutture regionali e delle Province autonome della presentazione e dell'esito dei reclami stessi.
6. **Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in ordine ai compiti ed alle funzioni dell'Autorità, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti locali interessati, indicano le stazioni che forniscono assistenza a persone con disabilità o a mobilità ridotta, ai fini della designazione prevista all'articolo 12 del regolamento cui provvede il Ministero. Al fine di garantire la tutela uniforme dei diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono individuati i criteri e le modalità in base ai quali sono designate le stazioni.**
7. I proventi delle sanzioni previste dal presente decreto sono destinati all'Autorità.

ART. 4

(Procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni)

1. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il dirigente preposto all'ufficio competente dell'Autorità nomina il responsabile del procedimento competente per l'istruttoria e per ogni altro adempimento endoprocedimentale relativamente ad ogni presunta violazione del regolamento.

3. Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, ravvisata la non manifesta infondatezza del reclamo, ove presentato a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento, predispone, per l'avvio del procedimento sanzionatorio, lo schema di atto di contestazione che è adottato dal dirigente dell'ufficio.
4. Il responsabile del procedimento può in ogni momento dell'istruttoria richiedere ai soggetti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria e disporre ispezioni al fine di controllare i documenti e di acquisirne copia. La richiesta deve indicare:
 - a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;
 - b) lo scopo della richiesta;
 - c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere trasmesso il documento;
 - d) le modalità attraverso cui fornire le informazioni.
5. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 10, commi 1 e 2, 12 e 17, comma 1, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido sono diffidati a provvedere alla regolarizzazione entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di notificazione dell'atto di cui al comma 6.
6. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui al comma 5 e alla contestazione delle violazioni amministrative a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 si provvede con la notifica di un unico atto che deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'Autorità quale soggetto competente; l'oggetto della contestazione; l'analitica esposizione dei fatti e degli elementi essenziali della violazione contestata;
 - b) l'indicazione dell'ufficio competente dell'Autorità e il nominativo del responsabile del procedimento e, ove diverso, dell'ufficio dove è possibile presentare memorie, perizie e altri scritti difensivi, essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti oggetto di contestazione, nonché avere accesso agli atti;
 - c) l'indicazione del termine entro cui l'interessato può esercitare le facoltà di cui alla lettera b), comunque non inferiore a trenta giorni;
 - d) la diffida a regolarizzare le violazioni nei casi di cui al comma 5;
 - e) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 7;
 - f) la menzione della possibilità, nei casi degli illeciti non diffidabili o per i quali non si è ottemperato alla diffida, di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - g) l'indicazione del termine di conclusione del procedimento.
7. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dal presente decreto, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5. Il regolare pagamento della predetta somma estingue il procedimento limitatamente alle violazioni oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
8. Il pagamento della sanzione e della somma di cui al comma 7 è effettuato con le modalità di versamento previste dall'articolo 19 decreto legislativo 3 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Del pagamento è data mensilmente comunicazione all'Autorità, con

modalità telematiche, a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del predetto decreto legislativo.

9. Il vettore, l'agente di viaggio, l'operatore turistico o l'ente di gestione della stazione che hanno affidato ad uno dei soggetti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento l'adempimento di uno degli obblighi previsti dal medesimo regolamento sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta a norma del presente decreto.

CAPO II

SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

SANZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI TRASPORTO

ART. 5

(Condizioni contrattuali non discriminatorie)

1. Il vettore che offre al pubblico condizioni contrattuali o applica tariffe in violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.

ART. 6

(Inefficacia di clausole derogatorie)

1. Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento.

SEZIONE II

SANZIONI IN TEMA DI ASSISTENZA IN CASO DI INCIDENTE

ART. 7

(Assistenza per le esigenze pratiche del passeggero)

1. Il vettore, che non presta un'assistenza ragionevole e proporzionata per le esigenze pratiche e immediate dei passeggeri in violazione dell'articolo 8 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 40.000 per ciascun incidente.

SEZIONE III

SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI A PERSONE CON DISABILITÀ O A MOBILITÀ RIDOTTA

ART. 8

(Diritto al trasporto)

1. Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico, salvo ricorrano le ragioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento, che rifiutano di accettare una prenotazione, di cedere o fornire altrimenti un biglietto o di far salire a bordo una persona per motivi di disabilità o mobilità ridotta, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. La medesima sanzione si applica quando, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, del regolamento, cessano di applicarsi le ragioni di cui al paragrafo 1 del predetto

articolo, nonché quando, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, l'accompagnatore non è trasportato gratuitamente.

ART. 9

(Divieto di oneri aggiuntivi)

1. Il vettore, l'agente di viaggio e l'operatore turistico che offrono alle persone con disabilità o a mobilità ridotta prenotazioni e biglietti con oneri aggiuntivi sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.

ART. 10

(Accessibilità ed informazione)

1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che non stabiliscono, in collaborazione con le organizzazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento, condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
2. Il vettore, l'operatore turistico o l'ente di gestione della stazione, che non mette a disposizione del pubblico le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.
3. Il vettore, l'operatore turistico o l'ente di gestione della stazione, che non distribuisce materialmente, su richiesta del passeggero, le informazioni sulle condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta in violazione dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
4. Il vettore, l'operatore turistico o l'agente di viaggio, che non garantiscono la disponibilità, su richiesta del passeggero, in formati adeguati ed accessibili alle persone con disabilità o a mobilità ridotta delle informazioni generali e delle condizioni di trasporto di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.

ART. 11

(Assistenza nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus)

1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano l'obbligo di prestare gratuitamente assistenza ai sensi dell'articolo 13 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 1.200.
2. Il vettore, l'ente di gestione della stazione, l'agente di viaggio o l'operatore turistico, che violano gli obblighi sulle condizioni di prestazione dell'assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta di cui all'articolo 14, paragrafi 3, 4 e 5 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900.

ART. 12

(Formazione)

1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano gli obblighi attinenti alla formazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.

SEZIONE IV

SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO IN CASO DI CANCELLAZIONE O RITARDO

ART. 13

(Continuazione, reinstradamento e rimborso)

1. Il vettore, che viola uno degli obblighi previsti dall'articolo 19, paragrafi 3 e 4, del regolamento, è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

ART. 14

(Informazione su cancellazioni e ritardi)

1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo. Alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria sono soggetti il vettore o l'ente di gestione della stazione, che non assicurano che le persone con disabilità o a mobilità ridotta ricevano le informazioni necessarie di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento.

ART. 15

(Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza)

1. Il vettore che, per il viaggio la cui durata prevista supera le tre ore, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza da una stazione superiore a novanta minuti viola gli obblighi di assistenza previsti dall'articolo 21 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun passeggero.

SEZIONE V

SANZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E RECLAMI

ART. 16

(Diritto all'informazione sul viaggio e sui diritti dei passeggeri)

1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che omettono, nell'ambito delle rispettive competenze, di fornire ai passeggeri informazioni sul viaggio di cui all'articolo 24 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun viaggio.
2. Il vettore o l'ente di gestione delle stazioni, che, nell'ambito delle rispettive competenze, violano gli obblighi di informazione sui diritti dei passeggeri di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500 per ciascun passeggero.

ART. 17

(Reclami)

1. Il vettore che non istituisce e non dispone di un sistema per il trattamento dei reclami relativi ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 ad euro 25.000.
2. Il vettore, che non notifica al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non fornisce una risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500.

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

ART. 18

(Disposizioni transitorie)

1. Fino al 28 febbraio 2015, i servizi regolari nazionali, la cui distanza prevista è pari o superiore a 250 km, sono esclusi dall'applicazione del regolamento, fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 24 a 28 dello stesso regolamento.
2. Fino al 28 febbraio 2018, i servizi regolari, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, sono esclusi, per quanto concerne i conducenti, dall'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento.
3. Fino al 28 febbraio 2017, i servizi regolari di competenza statale tra l'Italia ed uno Stato non appartenente all'Unione europea o al SEE, qualora diverso dalla Confederazione elvetica, sono esclusi dall'applicazione del regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, qualora ritenuto necessario, viene stabilita l'esclusione dell'applicazione del regolamento a questi ultimi servizi regolari, per un periodo che non può, a decorrere dal 1° marzo 2017, avere termine oltre il 28 febbraio 2021.

ART. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è iscritto nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.